

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1871

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALBERTO MANCA, CAEDDU, CILLIS, DEL SESTO, GALLINELLA,
L'ABBATE, LOMBARDO, MAGLIONE, PARENTELA, PIGNATONE**

Modifiche alla legge 23 agosto 1993, n. 352, in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati

Presentata il 29 maggio 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legislazione italiana in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati prevede una serie di norme di indirizzo, la cui concreta attuazione è di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le stesse, sulla base dei principi fondamentali definiti dalla legge quadro 23 agosto 1993, n. 352, provvedono a disciplinare tale materia, in un settore che, coinvolgendo un vasto numero di utenti tra professionisti ed hobbisti, ha ormai raggiunto una rilevanza tutt'altro che trascurabile sotto il punto di vista sociale ed economico. Nonostante che la richiamata disciplina nazionale sia entrata in vigore da ormai più di cinque lustri, non tutte le regioni sono riuscite ad adeguarsi alle disposizioni della legge n. 352 del 1993. Per queste ragioni, appare oppor-

tuno intervenire con una modifica della legge in parola, al fine di inserirvi una serie di disposizioni che consentano di rendere immediatamente applicabili i principi fondamentali della materia anche nelle aree del Paese in cui, allo stato attuale, non vige un'apposita legislazione regionale. L'intervento in oggetto fa salvi, al contempo, gli assetti normativi definiti dalle regioni che abbiano già provveduto con proprie norme ad adeguarsi alla cornice di rango statale.

Tra i principi più importanti rientrano quelli che prevedono limiti quantitativi per persona alla raccolta giornaliera di funghi, limiti all'utilizzo di determinati strumenti per la raccolta e la definizione della tipologia dei contenitori in cui riporre il prodotto raccolto, i quali devono essere idonei a consentire la diffusione delle relative spore nei boschi. Ad oggi, nei territori privi di

un'apposita normativa regionale atta a regolare le attività di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei, non è in concreto possibile applicare questi criteri, i quali, invece, risultano disciplinati in modo pressoché uniforme in tutte le regioni che hanno provveduto a dotarsi di norme proprie in materia.

La rilevanza di tale attività e gli abusi ai quali si presta, in assenza di un'adeguata regolamentazione, consigliano di intervenire con una serie di modifiche finalizzate a consentire la diretta applicabilità di detti princìpi e dei relativi divieti, riconducendo

alle violazioni degli stessi un'opportuna disciplina sanzionatoria, costituita dalla confisca dei prodotti raccolti e dal pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie. Tale intervento consentirebbe, in ossequio al dettato originario della legge n. 352 del 1993, di assicurare una disciplina di riferimento uniforme per tutto il territorio nazionale della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei, in attesa che tutte le regioni si dotino di norme proprie in materia nel rispetto dei citati princìpi fondamentali.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 23 agosto 1993, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche in riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 »;

b) all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le regioni possono disciplinare le modalità di autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei; qualora non vi provvedano, la raccolta è libera nei boschi e nei terreni non coltivati. Le regioni possono inoltre prevedere agevolazioni in favore dei cittadini che effettuano la raccolta al fine di integrare il reddito percepito »;

c) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le regioni, sentiti le province, i comuni e le comunità montane, determinano la quantità complessiva, ovvero relativa a singole specie o varietà, della raccolta giornaliera di funghi epigei, differenziata in relazione alle tradizioni, alle consuetudini e alle esigenze locali. Non può, comunque, essere superato il limite massimo di tre chilogrammi complessivi per persona al giorno. Tale limite non si applica quando la raccolta è costituita da un solo esemplare o da un unico cespo di funghi »;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, si applicano i

seguenti limiti di misura minima del diametro del carpoforo:

a) *Amanita caesarea* (ovolo buono): centimetri 4;

b) *Boletus edulis* e relativo gruppo (porcino): centimetri 4;

c) *Calocybe gambosa* (spinarolo o prugnolo): centimetri 3;

d) *Hygrophorus marzuolus* (marzuolo o dormiente): centimetri 3;

e) *Macrolepiota procera* (mazza di tamburo): centimetri 5;

f) *Pleurotus eryngii* e sua varietà: centimetri 3 »;

d) all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. I funghi raccolti devono essere riposti e trasportati in contenitori rigidi e aerati al fine di consentire la diffusione delle spore. È vietato l'utilizzo di contenitori o di buste di plastica »;

e) all'articolo 10, comma 1, le parole: « il Corpo forestale dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e i corpi forestali delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano »;

f) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« Art. 13. — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma:

a) da 100 euro a 200 euro per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo di funghi raccolti oltre i limiti previsti, chiunque violi alcuno dei divieti di cui all'articolo 4;

b) da 50 euro a 200 euro, chiunque violi quanto disposto dall'articolo 2 in materia di autorizzazione alla raccolta, dall'articolo 5, comma 1, in ordine agli attrezzi consentiti per la raccolta o dall'articolo 5,

comma 4, in ordine ai contenitori ammessi per il trasporto;

c) da 50 euro a 150 euro, chiunque violi quanto disposto dall'articolo 5, commi 2, 3 e 5, o dall'articolo 6.

2. Ogni violazione di cui al comma 1 del presente articolo comporta la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, nonché, nei casi determinati dalle regioni, la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 2. La competenza all'irrogazione delle sanzioni e alla confisca è attribuita alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano »;

g) all'articolo 23, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro chiunque violi le disposizioni in materia di commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376. La competenza all'irrogazione delle sanzioni è attribuita alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ».

2. Le disposizioni della legge 23 agosto 1993, n. 352, introdotte dal comma 1 del presente articolo, non si applicano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già adottato disposizioni volte a disciplinare le materie oggetto delle medesime disposizioni, nel rispetto dei principi fondamentali di cui alla citata legge n. 352 del 1993, nel testo vigente prima della predetta data di entrata in vigore.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0070220